

INTERNO - 206



COPIA

597

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amm.va e Sociale
Div. Prima - Sez. II

559/C.3492.10089.D(7)2
Rif. P.A.S. 16A/C-97 del 6.2.97

Roma, 15 MAR. 1997

OGGETTO: Servizi di scorta valori in province diverse da quella autorizzata.

ALLA QUESTURA DI

C U N E O

e, p.c.:

ALLA PREFETTURA DI

C U N E O

Codesta Questura, con la nota in riferimento, ha chiesto di conoscere se alla luce delle disposizioni vigenti in materia di trasporto valori, gli istituti di vigilanza che effettuano scorta valori al di fuori della giurisdizione del Prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione, possano effettuare nel tragitto di ritorno alla Provincia il trasporto di valori raccolti in località diverse da quelle alle quali erano stati portati i beni nel viaggio di andata.

Al riguardo occorre ricordare che questo Ministero sulla base dei principi generali vigenti in materia di vigilanza privata, con circolare n.10.948.10089.D(7)2 del 20.6.1973 ha stabilito che gli istituti di vigilanza possono prelevare i valori nella Provincia di propria appartenenza per trasferirli successivamente nel territorio di un'altra nella quale non sono abilitati.

L'orientamento trova la sua giustificazione nel fatto che il servizio in parola, iniziato nella giurisdizione ove l'ente è autorizzato ad operare, per la sua natura e per ovvie ragioni di pubblica sicurezza, non può essere interrotto sul limitare del confine provinciale.

Successivamente, con le circolari n.10.1342.10089.D(7) del 28.4.1981 e 10.7024.10089.D(1) del 23.11.1982 è stato con-



Ministero dell'Interno

- 2 -

sentito agli istituti di vigilanza di compiere il servizio di trasporto valori sia durante il viaggio di andata sia, una volta completata questa fase, durante il tragitto di ritorno.

Per altro le cennate istruzioni ministeriali non hanno distinto se dopo la consegna il prelievo dei valori siti al di fuori della Provincia di appartenenza debba divenire esclusivamente presso il soggetto cui i beni sono stati in precedenza consegnati.

Sembra, tuttavia, che la modalità di esecuzione del servizio non possa considerarsi vietata. Essa, infatti, avviene durante l'esecuzione di un servizio che, in quanto originato nella Provincia di appartenenza, può considerarsi lecito alla luce delle cennate direttive ministeriali.

Resta ovviamente inteso che nell'ipotesi sopradescritta i valori prelevati dovranno essere consegnati in una località in cui l'Istituto sia abilitato ad operare.

Diversamente, infatti, esso svolgerebbe una prestazione al di fuori dell'ambito territoriale di competenza e quindi violerebbe il precetto dell'art.134 T.U.L.P.S..

Nella circostanza si richiama l'attenzione sulla necessità che le licenze concesse agli istituti espletanti opera di trasporto valori rechino la specifica annotazione che contempli l'attuazione di servizi di scorta fino ai luoghi di destinazione dei valori e contengano, altresì, la prescrizione dell'obbligo di notificare, volta per volta, i servizi da effettuare, oltre che al Questore della Provincia da cui il percorso ha inizio, anche a quello della Provincia di destinazione, qualora da quest'ultima provincia si intenda svolgere la nuova attività di scorta nel tragitto di ritorno.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Mustilli)

STG/F